

Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rivolte a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005,".

art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 226/2019

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 226/2019, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'articolo 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 150/2015, la disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).>>

art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 226/2019

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 226/2019 è sostituito dal seguente:

<< 3. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che presentano l'adesione ai Centri per l'impiego individuati dall'avviso, nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.>>

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE